

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vincenzo MARRA



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Maria RIVA




N. 13819 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 20 MAG 2021

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Maria RIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il _____:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267;

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Maria RIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 29 APRILE 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **12.45**, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.81720 del 26.04.2021 notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, ed in modalità mista, ossia in presenza ed in videoconferenza, mediante l'impiego della piattaforma google meet.

All'appello nominale, svolto dal Segretario Generale ad inizio seduta, risultano presenti il Sindaco e n. 31 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	22	MINICUCI Antonino	SI
2	BURRONE Filippo	SI	23	ANGHELONE Saverio	NO
3	CARDIA Mario	SI	24	CARIDI Antonino	SI
4	GANGEMI Francesco	SI	25	DE BIASI Giuseppe	SI
5	GIORDANO Giuseppe	SI *	26	IATI' Filomena	SI
6	IACHINO Nancy	SI *	27	MAIOLINO Antonino	NO
7	LATELLA Giovanni	SI	28	MALASPINA Nicola	SI
8	MALARA Marcantonino	SI	29	MARINO Demetrio	SI
9	MARINO Giuseppe	SI	30	MILIA Federico Andrea	SI
10	MARRA Vincenzo	SI	31	PAZZANO Saverio	SI
11	MARTINO Angela	SI	32	RIPEPI Massimo Antonio	SI
12	MERENDA Massimiliano	SI	33	RULLI Guido	SI *
13	NERI Armando	SI			
14	NOCERA Giuseppe	SI			
15	NOVARRO Deborah	SI			
16	NUCERA Lucia Anita	SI *			
17	QUARTUCCIO Filippo	SI			
18	ROMEO Carmelo	SI			
19	SERA Giuseppe Francesco	SI *			
20	VERSACE Carmelo	SI			
21	ZIMBALATTI Antonino	SI			

* Videoconferenza

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. **Vincenzo MARRA**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Maria RIVA**.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Perna Antonio, Albanese Rocco, Brunetti Paolo, Cama Mariangela, Calabrò Irene Vittoria, Palmenta Giuseppina e Scopelliti Rosanna.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sulla proposta di deliberazione n. 28 del 21.04.2021, iscritta all'OdG, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021" e concede la parola all'assessore Irene Calabrò, che relaziona in merito.

Interviene il consigliere **Marino Demetrio**, il quale dichiara il proprio voto contrario. Chiede, quando si riuscirà ed avere la stabilità economica, la riduzione dell'aliquota IMU e, conseguentemente, la riduzione di tutti i tributi.

Il **consigliere Gangemi** preannuncia il proprio voto favorevole.

L'assessore Calabrò prende la parola rispondendo al consigliere Marino Demetrio.

Il **consigliere Versace** dichiara che si tratta di un segnale forte.

Si passa quindi alla votazione, per appello nominale, della delibera con il seguente esito: 27 consiglieri presenti (di cui in videoconferenza Giordano, Iachino, Martino, Nucera, Sera e Zimbalatti), **21 voti favorevoli** (FALCOMATA', BURRONE, CARDIA, GANGEMI, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MARTINO, MERENDA, NERI, NOCERA, NOVARRO, NUCERA, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE e ZIMBALATTI); **5 voti contrari** (MINICUCI, MALASPINA, MARINO Demetrio, MILIA e RIPEPI); **1 astenuto** (IATI').

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 28 del 21.04.2021, iscritta all'OdG, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021";

Visto che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 82070 del 26.04.2021;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 27 (di cui in videoconferenza Giordano, Iachino, Martino, Nucera, Sera e Zimbalatti);

Con **21 voti favorevoli** (FALCOMATA', BURRONE, CARDIA, GANGEMI, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MARTINO, MERENDA, NERI, NOCERA, NOVARRO, NUCERA, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE e ZIMBALATTI); **5 voti contrari** (MINICUCI, MALASPINA, MARINO Demetrio, MILIA e RIPEPI); **1 astenuto** (IATI'), resi in forma palese per appello nominale;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 28 del 21.04.2021, avente per oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, registrando il seguente esito: consiglieri presenti 27 (di cui in videoconferenza Giordano, Iachino, Martino, Nucera, Sera e Zimbalatti), **21 voti favorevoli** (FALCOMATA', BURRONE, CARDIA, GANGEMI, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MARTINO, MERENDA, NERI, NOCERA, NOVARRO, NUCERA, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE e ZIMBALATTI); **5 voti contrari** (MINICUCI, MALASPINA, MARINO Demetrio, MILIA e RIPEPI); **1 astenuto** (IATI').

Su proclamazione del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00;

Consiglieri presenti n. 27 (di cui in videoconferenza Giordano, Iachino, Martino, Nucera, Sera e Zimbalatti);

Con **21 voti favorevoli** (FALCOMATA', BURRONE, CARDIA, GANGEMI, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MARTINO, MERENDA, NERI, NOCERA, NOVARRO, NUCERA, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE e ZIMBALATTI); **5 voti contrari** (MINICUCI, MALASPINA, MARINO Demetrio, MILIA e RIPEPI); **1 astenuto** (IATI'), espressi in forma palese.

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

CITTA' DI REGGIO CALABRIA



NUMERO DELIBERAZIONE

14

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 21/04/2021

SETTORE: TRIBUTI

<p>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021</p> <p>Li, 21/04/2021</p> <p>L'Ufficio Proponente _____</p> <p>L'Assessore Relatore <u><i>[Signature]</i></u></p>	<p>PUNTO ALL' O.D.G. N. _____</p> <p>ESITO DELLA VOTAZIONE</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI N. _____</p> <p>CONSIGLIERI VOTANTI N. _____</p> <p>FAVOREVOLI N. _____</p> <p>CONTRARI N. _____</p>
<p>IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:</p> <p>SI NO</p> <p>Li, ___/___/___</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE _____</p>	<p>NOTE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:</p> <p>SI NO</p> <p>Li, _____</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI _____</p>	
<p>ESAMINATA ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ADUNANZA DEL 29.4.2021 ALLE ORE 12,45</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO _____</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 1, cc. 738-783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 160/2019;

Richiamati i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU ed in particolare quelle applicabili a:

- Abitazione principale;
- Fabbricati ad uso strumentale;
- fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Terreni agricoli;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Immobili diversi dall'abitazione principale;

Richiamato, inoltre, il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

Verificato:

- che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- che l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 dispone il differimento al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse specifiche facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;
- il decreto ministeriale previsto dal comma 756 dell'art. 1 della L. 160/2019 non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati negli anni precedenti

Rilevato che sono esenti:

- ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto:

- l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

- l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso

dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

- l'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

-."

Richiamata la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:

"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Richiamata la deliberazione n. 71 del 19/04/2021 con la quale la Giunta Comunale ha determinato le aliquote d'imposta per l'anno 2021 da proporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, per come determinate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 19/04/2021:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6,00 ‰
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	10,6 ‰
Unità abitativa concessa in comodato a parenti entro il primo grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente (riduzione 50% base imponibile)	10,6 ‰
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431- aliquota base-	8,6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10,6 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10,6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10,6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10,6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10,6 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10,6 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10,6 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10,6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10,6 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	2,50 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1,00 ‰
Aree fabbricabili	10,6 ‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Detrazione Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.